

REGOLAMENTO ANTI DOPING

La Giunta Nazionale CONI nella riunione del 1° marzo u.s. ha deliberato un nuovo aggiornamento delle Norme Sportive Antidoping. Le modifiche apportate al testo già approvato sono di natura meramente procedurale e non sostanziale.

Le N.S.A. sono consultabili nello spazio Antidoping sul sito www.coni.it a cui si rimanda per la completa ed esaustiva lettura dei documenti.

Per opportunità e molto sinteticamente si espongono di seguito i principali aspetti delle N.S.A.

- Adeguamento delle N.S.A. per i tesserati presso gli Enti di Promozione Sportiva.
 - o sono equiparati ai tesserati delle FSN/DSA, **relativamente al trattamento sanzionatorio e processuale**;
 - o in caso di controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 devono presentare, se necessario, la Notifica di Intervento Terapeutico (NIT) all'UPA, secondo i termini e le modalità previste dal relativo Disciplinare allegato alle N.S.A.;
 - o in caso di esito avverso al controllo possono essere sospesi cautelativamente dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), su richiesta dell'Ufficio Procura Antidoping (UPA), che istaurerà la procedura di propria competenza; all'esito delle indagini, qualora si ravvisino responsabilità, l'UPA deferirà l'atleta dinanzi al TNA del CONI – NADO che, riconosciuta l'infrazione, potrà sanzionare l'atleta con la squalifica e non più con l'inibizione.

Allo stesso tempo per gli EPS continua a **non essere previsto**:

- o alcun TDP (Pianificazione dei controlli) da parte del CONI-NADO;
- o l'elenco RTP (Elenco degli atleti registrati assoggettati a determinati obblighi nei confronti del CONI – NADO).
- Sospensione della squalifica

Con l'inserimento nel testo dell'art. 41, si è provveduto a disciplinare tra le N.S.A. le disposizioni regolamentari del Codice WADA ex art. 10.5.3., relative alla sospensione della sanzione qualora ricorrano i presupposti (collaborazione fattiva all'accertamento di ulteriori violazioni della normativa antidoping).

- Inserimento delle sanzioni

Al fine di rendere immediatamente conoscibili nell'ambito dello stesso articolato oltre alle violazioni anche le sanzioni applicabili, è stata inserita l'apposita Sezione II – Delle sanzioni.

- Aggiornamento Lista WADA delle sostanze e metodi proibiti.

Come ogni anno la WADA ha provveduto ad aggiornare la Lista delle sostanze e metodi proibiti; tra gli aggiornamenti apportati vi è anche l'eliminazione della Dichiarazione di Uso

Norme Sportive Antidoping

Terapeutico (DUT) quale attestazione di utilizzo di ben specifiche sostanze e di loro modalità di somministrazione.

Dal momento che in Italia la DUT era utilizzata anche da tutti gli atleti non inseriti in RTP e/o professionisti ex lege 91/81 per dichiarare successivamente ad un controllo l'utilizzo terapeutico di sostanze e metodi proibiti, nel **2011**, ferma restando la possibilità per tutti gli atleti di presentare una richiesta di TUE preventivamente all'utilizzo di sostanze o metodi proibiti, si è reso necessario per tutti gli altri atleti individuare una nuova modalità di comunicazione di tale utilizzo.

Per questi ultimi, quindi, al fine di mantenere per quanto possibile inalterata la procedura vigente, è stato introdotto un nuovo modulo, la Notifica di Intervento Terapeutico (NIT). La NIT dovrà essere presentata all'UPA esclusivamente a seguito di un controllo antidoping, in luogo di una TUE, secondo i termini e le modalità previste dal relativo Disciplinare allegato alle N.S.A., e sarà sottoposta alla valutazione del CEFT. In caso di ricevimento di un esito avverso delle analisi l'UPA, sentito il parere del CEFT in merito alla compatibilità del referto analitico con la NIT già esaminata, attiverà la procedura prevista all'articolo 17 delle Norme Sportive Antidoping.